Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2014

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, AIMI, BARBONI, BIASOTTI, CALIENDO, CALIGIURI, CAUSIN, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, MALLEGNI, MASINI, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, TIRABOSCHI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2020

Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Le imprese che vantano un credito nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di ottenerne il pagamento possono, tramite un'apposita istanza, richiedere all'ente debitore la cosiddetta « certificazione del credito », relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (cosiddetti crediti commerciali), consistente in un'attestazione dell'esistenza e dell'ammontare, nonché della certezza, della liquidità ed esigibilità del credito stesso. Non sono certificabili eventuali interessi moratori.

L'istanza di cui sopra può essere richiesta da chiunque sia titolare di un credito commerciale non prescritto (società, impresa individuale o persona fisica), certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una pubblica amministrazione.

Questa procedura, deve essere attivata e gestita attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede la possibilità di ampliare, nell'ottica compensativa, l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La certificazione è funzionale all'utilizzo dei crediti attraverso: la cessione a banche e intermediari; la compensazione con i debiti fiscali che il medesimo contribuente ha nei confronti dell'Agenzia delle entrate; la cessione a terzi.

Si prevede inoltre la possibilità di stipulare la cessione del credito mediante una scrittura privata, senza necessità di atto notarile. In tal modo si agevola la procedura di cessione e si riducono notevolmente i costi.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto.* I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti

riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al medesimo comma 3-*quinquies* ».

€ 1,00